



Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

AVVISO PUBBLICO REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) – "AGIUDU TORRAU" 2021 – PARTE PRIMA –
ULTERIORI SEI MESI

Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 - D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021



AVVISO PUBBLICO

Per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto
alla povertà e all'esclusione sociale

Presentazione domande con decorrenza dal 04/08/2022 al 15/09/2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

RICHIAMATE:

- La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021 di approvazione delle Linee Guida per il biennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 23/09/2021 di Presa d'Atto Linee Guida per il biennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016;
- La propria Determinazione n° xxx del xx/08/2022 con la quale viene riaperta la procedura del Programma Regionale "Agiudu Torrau" Reddito di inclusione sociale per il biennio 2021-2023" per gli ulteriori 6 mesi;

RENDE NOTO

Che i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per ottenere i benefici previsti dal "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" anno 2021 **ULTERIORI SEI MESI**, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia;

1. Principi generali e requisiti di accesso

Con la misura regionale REIS (Reddito inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016. Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati più avanti.

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i: nuclei famigliari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi in Sardegna (con esclusione degli emigrati di ritorno e loro famigliari).

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o corrente) pari o inferiore a euro 12.000,00;
- Un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000,00 accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;

Gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360,00 ed euro 12.000,00 rientranti nella Priorità 4, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (Indicatore della Situazione Reddittuale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'ISTAT, articolata per fasce, secondo la specifica tabella di seguito riportata:

Ampiezza famiglia	Soglia povertà annuale
1	€ 7.883,64
2	€ 13.139,40
3	€ 17.475,36
4	€ 21.417,24
5	€ 24.964,80
6	€ 28.831,08
7 e più	€ 31.534,56

In caso di presentazione dell'ISEE corrente, non si prenderà in considerazione il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) presente nell'attestazione ISEE.

Si specifica che:

- Possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente i nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario qualora si verifichi, in maniera alternativa:
 - a) Una variazione della situazione lavorativa, o un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
 - b) Una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. In questi casi l'ISEE corrente consente di aggiornare il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- Non possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600,00 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- Non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.Lgs. 171/2005).

2. Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc), Reddito di Emergenza e REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

- il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
- l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il reddito di emergenza (REM).

3. Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, pari all'80% del finanziamento complessivo al netto delle quote da dedurre ai sensi della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. e delle linee guida regionali, per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2021 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle.

Il beneficio REIS verrà riconosciuto per 6 mesi; potranno accedere al beneficio anche coloro che hanno partecipato ai primi sei mesi del bando 2021 a condizione che sussistano i requisiti di accesso.

Priorità 1 - ISEE euro 0,00 – 3.000,00

Numero Componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650,00	€ 275,00
2	€ 2.100,00	€ 350,00
3	€ 2.550,00	€ 425,00
4 e superiori di 4	€ 2.730,00	€ 455,00

Priorità 2 - ISEE euro 3.001,00 – 6.000,00

Numero Componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.350,00	€ 225,00
2	€ 1.800,00	€ 300,00
3	€ 2.250,00	€ 375,00
4 e superiori di 4	€ 2.430,00	€ 405,00

Priorità 3 - ISEE 6.001,00 – 9.359,00

Numero Componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 840,00	€ 140,00
2	€ 1.290,00	€ 215,00
3	€ 1.740,00	€ 290,00
4 e superiori di 4	€ 1.920,00	€ 320,00

Priorità 4 - ISEE 9.360,00 – 12.000,00

Numero Componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 540,00	€ 90,00
2	€ 990,00	€ 165,00
3	€ 1.440,00	€ 240,00
4 e superiori di 4	€ 1.620,00	€ 270,00

4. Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- ✓ Famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- ✓ Famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- ✓ Famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- ✓ Coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

- ✓ Famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

5. Derghe

In deroga ai requisiti su indicati, l'ammissione al beneficio REIS può essere concessa anche a favore di nuclei famigliari che beneficiano del RDC con importi fino a 100,00 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

Per i nuclei famigliari percettori del RDC con minori, la soglia per l'accesso al beneficio è incrementata di 100,00 euro per ogni figlio minore, nei limiti indicati nella seguente tabella:

Composizione nucleo famigliare	Importo RDC per limite di accesso alla deroga
1 o più componenti solo adulti	€ 100,00
Presenza di 1 minore	€ 200,00
Presenza di 2 minori	€ 300,00
Presenza di 3 minori	€ 400,00
Presenza di 4 o più minori	€ 455,00

Nel caso di ammissione con deroga, il contributo economico può essere destinato unicamente a spese sociali e/o assistenziali come definite dalla Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206. (vedi tabella allegata)

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio RDC spettante al beneficiario, questi sarà comunque inserito in graduatoria, ma l'eventuale beneficio sarà erogato solo successivamente all'esito dell'istruttoria RDC.

6. I Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione a un percorso finalizzato all' emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio economico, con eccezione dei casi indicati più avanti.

I beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel comune di residenza e/o nell'ambito PLUS. I servizi alla collettività sono organizzati in attività che in alcun modo sono assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

La Giunta regionale, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del Servizio Sociale Comunale.
- Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.
- Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il Servizio Sociale Comunale curerà l'invio agli Enti Istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione.

Le limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione

Sono individuati i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- Famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- Famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997 (previa valutazione del Servizio Sociale);
- Su valutazione del Servizio Sociale per particolari situazioni in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza di famigliari con disabilità grave renda impossibile la partecipazione a un progetto di inclusione attiva;
- In caso di limitazioni oggettive a causa delle prescrizioni anti Covid 19.

7. REIS e risultati scolastici

In presenza di famiglie con minori in età di obbligo scolastico (6 – 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva (quota del 20%) risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli.

Alle famiglie potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Valutazione conseguita
Primaria	Ottimo
Secondaria di I grado	Media del 8
Secondaria di II grado	Media del 8

Il premio è compatibile con altre misure analoghe.

8. Modalità di erogazione del sussidio economico

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Non sono ammesse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive oltre il sussidio.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Pena la sospensione dell'erogazione, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai Servizi Sociali Comunali.

9. Doveri dei beneficiari e sospensione dell'erogazione del REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura Regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti secondo le modalità che verranno comunicate dall'ufficio del servizio sociale.

10. Il criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i livelli di gravità del bisogno

Il rispetto delle priorità indicate costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte dei Comuni.

11. Modalità' e termini di presentazione della domanda

Le domande dovranno essere presentate al protocollo utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Sociale Comunale **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/09/2022**, allegando l'ISEE in corso di validità (Ordinario o Corrente nel caso vi siano state variazioni significative del reddito).

La domanda debitamente compilata e firmata dal richiedente dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.

Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

- Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare,
- Copia documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- Eventuali certificazioni di stati di invalidità o di handicap (da cui si evince la percentuale di invalidità) relativi a persone presenti nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica;
- Ricevuta di presentazione di domanda Reddito di Cittadinanza per l'anno 2022;
- Ricevuta di esito negativo o decadenza del Reddito di Cittadinanza per l'anno 2022;
- Se percettore di Reddito di Cittadinanza, autodichiarazione relativa all'importo mensile percepito.

La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra indicati e completa di tutta la documentazione.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà cura del servizio sociale individuare quale dei componenti ammettere.

La modulistica e bando completo sono disponibili presso l'Ufficio Protocollo del Comune e nel sito istituzionale.

Le domande possono essere presentate:

- A mano all'Ufficio Protocollo;
- Tramite pec all'indirizzo protocollo.serrenti@pec.comunas.it

N.B. Alla domanda verrà assegnato un numero di Protocollo che il richiedente dovrà custodire al fine di individuare la propria posizione nella graduatoria.

Contatti: 070/91519221-222-223 - servsociale.serrenti@tiscali.it

12. Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Serrenti mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria. Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs.196/0, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

13. Rinvii

Per tutto quanto non indicato nel presente bando, si rimanda alle Linee Guida approvate definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/35 del 11.08.2021.

14. Controlli, sanzioni e altre disposizioni

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. L'Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo. Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.

15. Informativa in materia di protezione dati personali

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Sarà compito del Comune verificare che l'assegnazione del contributo sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione dell'intervento, ove necessario, alla figura dell'amministratore di sostegno, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione per le finalità dell'intervento. Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie per al loro integrale recupero. Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile dei Servizi Sociali.

16. Pubblicità' del bando

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo pretorio del Comune, l'Ufficio Protocollo e nel sito internet del Comune all'indirizzo <https://www.comune.serrenti.ca.it/>.

Serrenti, 03/08/2022

Il Responsabile del Servizio Sociale

Ass. Soc. Spec. M.G. Cossu